



Deliberazione n. **31**  
in data **31.07.2014**  
PROT. n. \_\_\_\_\_

# COMUNE DI MUSSOLENTE

## Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014 - conferma.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 20.45 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 5588 in data 25/07/2014 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	P
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	P
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A
8	DE MARCHI	Gianni	P
9	DISSEGNA	Alessandra	P
10	FERRARO	Franco	A giust.
11	MARCHESAN	Tatiana	P
12	BIANCHI	Mario	P
13	GIUSTO	Luigino	P
Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Consoli Dott. Teresa**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Servizio Amministrativo
- Servizio Economico-Finanziario
- Servizio Tecnico
- Servizio vigilanza - notificazioni

PROPONENTE IL SINDACO, IN QUALITA' DI ASSESSORE AL BILANCIO

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014 - conferma**

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Dato atto che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;



Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili ad uso produttivo di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili ad uso produttivo di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Visto l'art 1, comma 380 ter della Legge 228/2012 che, di fatto, disciplina il Fondo di Solidarietà Comunale dell'anno 2014;

Tenuto presente che la finalità del Fondo di Solidarietà Comunale è quella di attuare una sorta di perequazione orizzontale tra Comuni, nella quale il fondo di Solidarietà Comunale viene alimentato dagli stessi enti con una quota di spettanza del proprio gettito IMU e viene redistribuita agli stessi enti con criteri definiti con D.P.C.M.;

Atteso che la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014, dovuta dal Comune di Mussolente allo Stato è pari ad € 556.896,16 e che tale quota verrà trattenuta, alla fonte dall'Agenzia delle Entrate, dal gettito IMU;

Visto l'art 6 "Contabilizzazione IMU" del D.L. 16 del 06/03/2014:" Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure rivolte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014 in base al quale i Comuni iscrivono a bilancio la quota dell'imposta municipale propria, al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Tenuto presente che :

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito IMU ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- aliquota base 0,86 per cento;
- aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/94
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 28/9/2013;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento IMU sono stati assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti i decreti del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013, 13/2/2014 e 29/4/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014, successivamente al 30 aprile 2014 ed infine al 31 luglio 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Dato atto che, al fine di conseguire il pareggio di bilancio, si rende possibile mantenere invariate le aliquote IMU, rispetto al 2013;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09 luglio 2014 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Proposta di determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014 – conferma";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/02/2001;

#### PROPONE

1. di confermare, per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
  - aliquota ordinaria 0,86 per cento;
  - aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita' ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,;
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
- 3) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 28.2.2012, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) di disporre, ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/11 e successivamente modificato dal D.L. 35/13 convertito con modificazioni


dalla Legge 6/6/2013, n. 64, l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

5) di disporre che la presente deliberazione venga a far parte della documentazione allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'art 172 comma 1, lett e) del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267,

IL SINDACO

CRISTIANO MONTAGNER






Pareri ex artt 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile




DATA

18.07.2014

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile



DATA

18.07.2014



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il d. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*Il secondo punto all'ordine del giorno è la conferma, della determinazione delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2014. Qui in sostanza, con questa proposta, andiamo a confermare le aliquote previste per l'Imu già previste per l'anno 2013 e quindi, rispetto alle aliquote stabilite per Legge, abbiamo lo 0,76 per tutti quanti gli immobili, ci sarebbe evidentemente lo 0,4% per l'abitazione principale, però tolta dai dettati normativi con detrazione di 200 Euro, quindi sostanzialmente resta lo 0,86. Se qualcuno deve dire qualcosa rispetto alla conferma o meno delle aliquote, che restano invariate rispetto al 2013.*

Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dall'esito seguente: presenti n. 12

Votanti n. 9


Astenuti n. 3 (Giusto - Bianchi - Marchesan)

Voti favorevoli n.9

Voti contrari n. //

### **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
  - aliquota ordinaria 0,86 per cento;
  - aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,;
2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;

- 
3. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 28.2.2012, e successive modifiche ed integrazioni.
  4. di disporre, ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/11 e successivamente modificato dal D.L. 35/13 convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013, n. 64, l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
  5. di disporre che la presente deliberazione venga a far parte della documentazione allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'art 172 comma 1, lett e) del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 12  
Votanti n. 9  
Astenuiti n. 3 (Giusto - Bianchi - Marchesan)  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari n. //


### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267,

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Montagner Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE

Consoli Dott.ssa Teresa



SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)


ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:  
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Servizio Amministrativo
- Servizio Economico-Finanziario
- Servizio Lavori Pubblici Urbanistica-edil.priv.-  
ecol/ambiente
- Servizio vigilanza - notificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Consoli Dott.ssa Teresa



N° 443 Pubbl. Reg. Amm.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 09-9-2014

Il Funzionario/Istruttore di Segreteria  
Caron Sandra



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE